Carla Buffolano

I Rapporti di Vicinato



TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone s.r.l. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

	Si consiglia della stessa Casa Editrice				
L5	Il Nuovo Condominio				
L5/A	Le spese di ristruttazione negli immobili condominiali				
OP9	Codice del Nuovo Condominio operativo				

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: www.simone.it ove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati

Finito di stampare nel mese di febbraio 2019 da «SA.GRAF. s.r.l. semplificato a socio unico» - Via Einstein, n. 16 - Arzano (NA) per conto della SIMONE s.r.l. - Via F. Russo, 33/d - 80123 - Napoli

PREMESSA

Nell'ambito dei rapporti di vicinato frequentemente si verificano conflitti, litigi, incomprensioni — anche in ambito condominiale — che spesso costituiscono causa di contenzioso giudiziale.

Ciò è dovuto, certe volte, al mancato rispetto della disciplina giuridica in materia — il cui fondamento va ravvisato, in generale, nella *tutela di interessi privatistici* — in altri casi, all'applicazione delle norme al caso concreto, ove risulta fondamentale la consultazione della giurisprudenza.

Partendo dall'analisi testuale delle norme del codice civile e della disciplina speciale, sono stati presi in considerazione casi pratici — soprattutto in ambito condominiale — con particolare attenzione alla tutela giurisdizionale del soggetto danneggiato.

Questo libro costituisce una monografia operativa per avvocati ed amministratori di condominio, nonché per coloro che vogliano approfondire la casistica più diffusa.

Per facilitare l'analisi delle problematiche che interessano i rapporti di vicinato, sono state premesse alcune nozioni sul diritto di proprietà, sui limiti legali dello stesso — in particolare, sui limiti previsti nell'interesse dei privati — e sulle azioni a tutela di tale diritto.

Nello specifico, si è rivolta particolare attenzione:

- al divieto degli atti emulativi;
- alle immissioni, con particolare riferimento alle immissioni nel condominio (es. immissioni provenienti da attività domestiche, come lo sbattimento di tappeti, lo scuotimento di tovaglie e la caduta di fogliame dalle piante ubicate al piano superiore; immissioni sonore da parte del vicino etc.);
- alla disciplina delle distanze nelle costruzioni, con riferimento all'applicazione della stessa nei rapporti condominiali, nonché con riferimento all'applicabilità dei regolamenti locali e al rapporto tra questi e il principio di prevenzione;
- alle distanze dei muri di confine; di pozzi, cisterne, fosse e tubi; di fabbriche e depositi nocivi; di canali, fossi e alberi;
- alla disciplina in materia di luci e vedute, anche con riferimento al diritto al panorama (e alle ipotesi in cui la giurisprudenza ne riconosce la tutela giurisdizionale);
- alle questioni in materia di stillicidio e acque, con particolare riferimento alla casistica giurisprudenziale in ambito condominiale (es. il gocciolio dei panni bagnati stesi nel balcone del piano superiore);

— alla giurisdizione e alla competenza nell'ambito delle controversie nei rapporti di vicinato, anche alla luce della riforma di cui al D.Lgs. 116/2017, che ha ampliato le competenze del Giudice di Pace in materia.

La ricca casistica giurisprudenziale rende quest'opera preziosa per la soluzione pratica delle controversie.

In chiusura, nel testo è stata poi inserita un'essenziale appendice normativa, per la consultazione rapida di alcune delle principali norme trattate.

Associato al volume anche l'accesso alla **innovativa piattaforma informatica XLIGO**, attraverso la quale il libro si trasforma in un **e-book ipertestuale con link interattivi** alla normativa e alla giurisprudenza **continuamente aggiornati**. Sarà, cioè, possibile consultare online il *testo integrale* del volume e, nello stesso tempo, tenerlo costantemente *aggiornato* mediante le *correlazioni* (normative e giurisprudenziali) che la piattaforma elabora ed aggiorna in automatico *in tempo reale*.

Per consultare un libro in formato XLIGO, è necessario registrarsi al sito htpp://simone.xligo.com — oppure, se già effettuata la registrazione, effettuare il login — ed attivare il libro nella homepage, inserendo il codice stampato sul QR code presente nel libro acquistato.

Capitolo 1: Il diritto di proprietà: principi generali e tutela giurisdizionale

1.1	Introdu	zione	Pag.	5
1.2	Natura	giuridica e contenuto del diritto di proprietà	»	5
1.3		eri del diritto di proprietà	»	7
1.4	La tute	la della proprietà in generale	»	8
	1.4.1	Principi generali	»	8
	1.4.2	Violazione delle distanze legali: rinvio	»	9
1.5	L'azion	ne di rivendicazione: art. 948 c.c	»	10
	1.5.1	Finalità e presupposti	»	10
	1.5.2	Natura giuridica e imprescrittibilità	»	10
	1.5.3	Legittimazione attiva e passiva	»	10
	1.5.4	La probatio diabolica	»	11
	1.5.5	Differenza dall'azione di accertamento della proprietà	»	12
	1.5.6	Differenza dall'azione di restituzione	»	12
1.6	L'azion	ne negatoria: art. 949 c.c	»	13
	1.6.1	Finalità e natura giuridica	»	13
	1.6.2	Legittimazione attiva e legittimazione passiva	»	13
	1.6.3	Onere della prova	»	14
1.7	L'azior	ne di regolamento di confini: art. 950 c.c	»	14
	1.7.1	Presupposti e oggetto: distinzione dall'azione di rivendi-		
		cazione	»	14
	1.7.2	Natura giuridica ed imprescrittibilità	»	15
	1.7.3	Ambito di operatività: l'art. 950 c.c. è applicabile anche		
		alle aree urbane?	»	15
	1.7.4	Regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi: ef-		
		fetti e natura giuridica	»	16
	1.7.5	Legittimazione attiva e passiva	»	16
	1.7.6	Onere della prova e valutazione delle prove da parte		
		del giudice	»	17
	1.7.7	Il comportamento del convenuto: eccezione di usucapione	»	18
	1.7.8	Segue: Necessità che il convenuto proponga domanda ri-		
		convenzionale se vuole ottenere anche la restituzione del		
		terreno occupato in eccedenza	»	18
1.8	L'azior	ne per apposizione di termini: art. 951 c.c.	»	19
	1.8.1	Presupposti	»	19
	1.8.2	Differenza con l'azione di regolamento di confini	»	19
	1.8.3	Natura giuridica	»	19
	1.8.4	Legittimazione e onere della prova	»	20
	1.8.5	Chiusura del fondo ex art. 841 c.c. come alternativa		
		all'azione per l'apposizione di termini	»	20
1.9	L'azior	ne di reintegrazione: art. 1168 c.c	»	20
	1.9.1	Elementi costitutivi dello spoglio	»	21

	1.9.2	Quali situazioni giuridiche sono tutelate con l'azione di reintegrazione?	Dog	21
	1.9.3		Pag.	21
		Legittimazione passiva		22
	1.9.4	Cosa si può ottenere con l'azione di reintegrazione?	»	22
	1.9.5	Che succede se decorre il termine di un anno per l'eser-		22
1 10	T ':	cizio dell'azione?	»	
1.10		ne di manutenzione: art. 1170 c.c.	»	22 22
		Ambito di operatività e funzione	»	22
		Il concetto di molestia ai fini dell'azione di manutenzione	»	23
		Animus turbandi	»	
		Legittimazione attiva	»	23
	1.10.5	Presupposti per l'esercizio dell'azione di manutenzione:		23
	1 10 6	differenze rispetto all'azione di reintegrazione Termini	»	23
	1.10.0	Le azioni di nunciazione: caratteri generali	»	24
	1.11	Segue: La denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c	» »	24
	1.12	Segue: La denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c Segue: La denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c		26
	1.13	Segue: La definitio di dallilo terridio ex art. 1172 c.c	»	20
Capi		I limiti legali del diritto di proprietà: caratteri ge- . Le limitazioni all'attività edilizia derivanti dalle		
		li rispetto		
2.1	I limiti	della proprietà previsti dall'ordinamento giuridico: tipi e		
		nento	»	27
2.2		pali limiti posti nell'interesse pubblico	»	28
		Espropriazione per pubblica utilità	»	28
	2.2.2			
		blico	»	29
	2.2.3	Requisizione in proprietà	»	29
	2.2.4		»	30
		Vincoli su beni di interesse storico e artistico	»	30
2.3		posti nell'interesse privato: rinvio	»	30
2.4		eri dei limiti	»	31
2.5		e di rispetto	»	31
		Nozione e funzione	»	31
		Ambito di operatività e natura giuridica	»	32
		Violazione delle norme che istituiscono zone di rispetto: conse-		
	. 4	guenze	»	32
2.6	Segue:	Ipotesi applicative	»	32
9		Cimiteri	»	33
	2.6.2	Aeroporti	»	33
		Ferrovie	»	34
	2.6.4		»	35

Capitolo 3: Gli atti emulativi: presupposti. Tutela giurisdizionale del danneggiato

3.1		ne ed elementi dell'atto emulativo	Pag.	39
3.2	Casisti	ca giurisprudenziale	»	40
	3.2.1	Riduzione della costruzione realizzata dal vicino in viola-		
		zione delle distanze legali o di accordi negoziali	»	40
	3.2.2	Violazione delle norme pubblicistiche in materia di ius aedi-		
		ficandi	»	41
	3.2.3	Domanda di eliminazione della veduta aperta dal vicino a		
		distanza illegale	»	41
	3.2.4	Sostituzione di una siepe con un muro in cemento	»	41
	3.2.5	Alberi e vista del panorama da parte del vicino di casa	»	42
3.3	Prova	del danno e tutela giurisdizionale del danneggiato	»	42
_				
Capit		Le immissioni: disciplina giuridica. In particolare:		
	le imn	nissioni in ambito condominiale		
4.1	L'art. 8	844 c.c.: fondamento e ambito di operatività	»	43
4.2		i di accertamento della liceità delle immissioni: caratteri ge-		
			»	45
4.3		La valutazione della normale tollerabilità	»	45
	4.3.1	Distanze per fabbriche e depositi nocivi: non applicabili-		
		tà dell'art. 844 c.c.	»	46
4.4	Seque:	Il contemperamento tra le esigenze della produzione e le		
		i della proprietà: casistica giurisprudenziale	»	47
4.5		ela giurisdizionale contro le immissioni: principi generali	»	48
4.6		nnizzo: funzione e criteri di liquidazione	»	49
4.7		ela inibitoria e il risarcimento del danno: differenze	»	49
	4.7.1	Chi può agire con l'azione inibitoria?	»	52
	4.7.2	Che succede se il fondo è venduto nel corso del giudizio		
		diretto ad ottenere il risarcimento dei danni?	»	52
	4.7.3	Contro chi può essere proposta l'azione inibitoria?	»	52
4.8		nissioni nel condominio: è applicabile l'art. 844 c.c.?	»	53
4.9		Immissioni provenienti da attività domestica	»	53
	_	Sbattimento di tappeti e scuotimento di tovaglie	»	53
	4.9.2	Caduta costante di fogliame dalle piante ubicate al piano su-		
		periore	»	54
	4.9.3	Sciorinamento della biancheria	»	55
4.10		sioni derivanti da attività commerciale svolta nell'ambito		
		ificio condominiale	»	55
		Installazione di tipografia	»	56
		2 Attività di ristorazione	»	56
		3 Che succede se le immissioni intollerabili, derivanti da un'at-		55
	1.10.0	tività commerciale, provengono da un immobile condot-		
		to in locazione?	»	56
				\sim

	strazior	Immissioni provenienti da attività della Pubblica Amminine: la tutela del condominio	Pag.	57
4.12	0	Immissioni provenienti dal condominio e tutela del singo-		57
4.13		lomino: in particolare l'impianto termico condominiale Le immissioni sonore da parte del vicino di casa	» »	58
4.13		Le immissioni sonore derivanti da immobile condotto in lo-		50
	1.10.1	cazione	»	59
4.14	Le imn	nissioni elettromagnetiche	»	60
Capi		Distanze nelle costruzioni e distanze e comunione		
		uri di confine. Applicabilità della normativa ai rap-		
	porti	condominiali		
5.1	Le dista	anze legali minime nelle costruzioni: fondamento delle nor-		
	me cod	licistiche e delle norme regolamentari	»	61
	5.1.1	Rapporto tra norme codicistiche, strumenti urbanistici e per-		
		messo di costruire: specificazioni della giurisprudenza	»	62
	5.1.2	Diritto di mantenere una costruzione a distanza inferiore a		
		quella legale: è possibile usucapire tale servitù?	»	63
	5.1.3	Segue: Il possesso continuato è interrotto nel caso in cui		
		una costruzione sia sostituita da una costruzione nuova	»	64
5.2		e di costruzione rilevante ai fini del rispetto delle distanze		
	_	d ambito di applicabilità dell'art. 873 c.c.: casistica giuri-		
	-	nziale	»	64
	5.2.1	Distinzione tra ristrutturazione, ricostruzione e nuova costru-		
	F 0 0	zione	»	66
	5.2.2	Sopraelevazione	»	67
	5.2.3	Fondi a dislivello negli abitati	»	68
	5.2.4	Muro di contenimento	»	69
	5.2.5	Strada privata	»	69
5.3	5.2.6	Spazi interposti	»	69
5.5		azione della normativa in materia di distanze legali nei rap-	.,	70
	5.3.1	ondominiali: casistica giurisprudenziale	»	70
	5.5.1	trovare applicazione in ambito condominiale	»	70
	5.3.2	Ipotesi in cui le norme sulle distanze legali possono trovare	"	70
	0.0.2	applicazione in ambito condominiale, salvo eccezioni	»	70
	5.3.3	Segue: Installazione di una canna fumaria lungo il muro	,,	70
	0.0.0	perimetrale dell'edificio condominiale per la realizzazio-		
		ne di un impianto di riscaldamento	»	71
	5.3.4	Tettoia in lamiera di tenda parasole	»	71
5.4		oni all'applicazione delle norme sulle distanze previste dal		
		civile	»	72
	5.4.1	Apiari	»	72
	5.4.2	Costruzioni realizzate al confine con piazze e vie pubbliche	»	73
		Zone sismiche	»	73

	5.4.4	Muri di cinta che non abbiano un'altezza superiore ai tre metri	Pag.	74
5.5	Il comp	outo delle distanze	» »	76
	5.5.1	Differenza tra sporgenze e sporti: non computabilità de-		
	0.0.1	gli sporti nel calcolo delle distanze	»	76
	5.5.2	Distanze tra edifici non paralleli. Costruzione realizzata		
	0.0.2	secondo una linea spezzata	»	77
	5.5.3	Misurazione in modo lineare	»	77
	5.5.4	Manufatto privo di pareti	»	78
	5.5.5	Strutture accessorie: le scale esterne rientrano in questa cate-		
		goria?	»	78
	5.5.6	Nel computo delle distanze devono considerarsi i balconi?	»	78
	5.5.7	Altezza dei fabbricati	»	79
5.6	La com	nunione forzosa di muri	»	79
	5.6.1	Comunione forzosa del muro sul confine: art. 874 c.c.		
		L'indennità di medianza	»	79
	5.6.2	Comunione forzosa del muro che non è sul confine: art. 875		
		C.C	»	81
5.7	Segue:	Edifici non soggetti a comunione forzosa	»	82
5.8		ruzioni in aderenza	»	83
	5.8.1	Costruzioni in aderenza nelle zone sismiche	»	84
	5.8.2	Danno all'edificio costruito in aderenza	»	84
	5.8.3	Il vicino può costruire in aderenza in caso di edifici appartenenti		
		al demanio pubblico? Lo Stato può costruire in aderenza		
		con edifici dei privati?	»	84
5.9	Il princi	pio di prevenzione: nozione e presupposti di applicazione	»	85
	5.9.1	Quali sono le possibilità per il proprietario che costruisce per		0.5
	F 0 0	primo?	»	85
	5.9.2	Il contenuto del criterio di prevenzione	»	86
	5.9.3	Fino a quando vale il principio di prevenzione?	»	86
	5.9.4	L'adozione di opportuni accorgimenti da parte del prevenu-		0.0
	F 0 F	to costituisce violazione del principio di prevenzione?	»	86
	5.9.5	Se la prima costruzione è stata realizzata in assenza del permesso		07
	5.9.6	di costruire il principio di prevenzione si applica?	»	87
	5.9.6	Regolamenti locali e applicabilità del principio di preven-		07
	5.9.7	zione: ipotesi applicative	»	87 88
		Segue: Successione nel tempo di norme edilizie	»	00
	5.9.6	Applicabilità del principio di prevenzione alla sopraeleva-		89
5 10	I a muaa	zione	»	
5.10	_	sunzioni legislative in materia di muro divisorio	»	89
	5.10.1	La presunzione di comunione del muro divisorio ex art. 880		90
	5 10 9	c.c	»	89
	3.10.2	visori nel condominio?	»	91
	5 10 3	La presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio	"	71
	0.10.0	ex art. 881 c.c.	»	91

5.11	Altre disposizioni in materia di muri comuni	Pag.	92 92
	c.c	»	94
	ne: art. 884 c.c.	»	94
	5.11.4 Innalzamento del muro comune: art. 885 c.c	»	96
	5.11.5 L'applicabilità dell'art. 885 c.c. agli edifici condominiali:		
	ipotesi	»	97
	ipotesi		,
Capi	tolo 6: Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi e distan- ze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi		
6.1	Le distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi	»	99
6.2	Ambito di operatività dell'art. 889 c.c.: casistica giurisprudenzia-		
	le in materia di cisterne e tubi e applicabilità ai rapporti condomi-		
	niali	»	101
	6.2.1 Quali manufatti rientrano nella nozione di «cisterna»?	»	101
	6.2.2 Differenza tra cisterne e tubi	»	102
	6.2.3 Applicabilità dell'art. 889 c.c. ai rapporti condominiali	»	102
6.3	Le distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi	»	103
6.4	Ambito di operatività dell'art. 890 c.c.: casistica giurisprudenzia-		100
0.1	le e rapporti con l'art. 889 c.c	»	104
	6.4.1 Impianti di riscaldamento: deposito di carburante, caldaia e bru-	,,	101
	ciatore	»	104
	6.4.2 Canne fumarie	<i>"</i>	105
	6.4.3 Bombole a gas	<i>"</i>	105
	5		105
		»	
	6.4.5 Immobili destinati ad allevamenti avicunicoli	»	105
Capi	tolo 7: Distanze per canali, fossi e alberi		
7.1	Le distanze per canali e fossi	»	107
7.2	La comunione di fossi	»	108
7.3	Le distanze per gli alberi: regole generali	»	109
	pianta	»	111
7.4	Segue: Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi	»	111
7.5	Alberi a distanza non legale	»	112
	riore a quella prevista dalla legge	»	113
7.6	Segue: Il divieto di ripiantare alberi a distanza non legale	»	113
7.7	La recisione di rami protesi e di radici	»	114
U	7.7.1 Servitù avente ad oggetto il diritto di mantenere i rami di un albero protesi verso il fondo del vicino	»	115
7.8	La comunione di siepi e la comunione di alberi	<i>"</i>	115
1.0	La comandio di sicpi e la comultione di diven	"	110

Capitolo 8: La tutela	giurisdizionale	di cui all'	art. 872,	comma
2, codice civile				

8.1 8.2 8.3	Forme di tutela: risarcimento del danno; riduzione in pristino L'inquadramento giuridico dell'azione di riduzione in pristino Legittimazione passiva nella tutela ripristinatoria e nella tutela ri-	Pag.	117 118
8.4	sarcitoria	»	120
0.4	Presupposti del diritto alla riduzione in pristino e del diritto al ri- sarcimento del danno	»	121
Capit	tolo 9: Luci e vedute: disciplina generale e applicabilità in ambito condominiale		
9.1	Premessa: fondamento della disciplina giuridica in materia di luci		
	e vedute	»	123
9.2	La differenza tra luci e vedute: art. 900 c.c	»	124
	9.2.1 Accertamento della natura di un'apertura	»	125
9.3	Il diritto al panorama: nozione e ipotesi di tutela giurisdizionale	»	126
	9.3.1 Servitù di panorama: contenuto e tutela giurisdizionale	»	126
9.4	I requisiti strutturali richiesti dall'art. 901 c.c. per le luci	»	127
	ziale	»	128
9.5	Luci irregolari e diritto del vicino di chiederne la regolarizzazione 9.5.1 Impossibilità di acquisire per usucapione il diritto di tene-	*	128
	re una luce irregolare	»	128
	9.5.2 Il lastrico solare può configurare luce irregolare?	»	129
9.6	Luci nel muro proprio o nel muro comune	»	130
9.7	Il diritto di chiudere le luci ex art. 904 c.c	»	130
9.8	Tipi di vedute e distanze per l'apertura	»	132
	9.8.1 Tipi di vedute: dirette, laterali od oblique9.8.2 Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi: art. 905	»	132
	C.C	»	133
	9.8.3 Veduta esercitata dal piano terreno	»	135
	9.8.4 Segue: Cortile comune	»	135
	9.8.5 Segue: Lastrico solare	»	136
	9.8.6 Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique: art. 906		
	c.c	»	136
9.9	La distanza delle costruzioni dalle vedute	»	137
9.10	Segue: Casistica giurisprudenziale sul concetto di costruzione ai		
	sensi dell'art. 907 c.c.	»	139
	9.10.1 Rete metallica	»	140
	9.10.2 Scala metallica	»	140
	9.10.3 Muri di cinta	»	140
	9.10.4 Parete vetrata sul balcone	»	140
	9.10.5 Rete plastificata	»	140

9.11	Segue: Casistica giurisprudenziale sull'applicabilità dell'art. 907 c.c. ai rapporti condominiali	Pag.	141
	trusive	»	141
	9.11.2 Trasformazione del balcone in veranda	»	141
	9.11.3 Tende di tela scorrevoli con comando a manovella	»	142
9.12	Tutela giurisdizionale: riepilogo e casistica giurisprudenziale	»	142
9.13	Le pareti finestrate	»	143
Capit	tolo 10 : Lo stillicidio e le acque. Ipotesi applicative in ambito condominiale		
101			1 4 5
	Lo stillicidio: la disciplina giuridica di cui all'art. 908 c.c	»	145
10.2	La servitù di stillicidio: ipotesi applicative e tutela giurisdizionale. 10.2.1 Tutela giurisdizionale: casistica giurisprudenziale	» »	146146
10.3	Lo scolo delle acque: disciplina giuridica. Ambito di operatività dell'art. 913 c.c. e differenza dall'art. 908 c.c.	»	147
10.4	Il gocciolio dei panni bagnati stesi nel balcone del piano superio- re: tutela giurisdizionale	»	149
10.5	Il gocciolio delle piante innaffiate al piano superiore: tutela giuri- sdizionale	»	152
10.6			152
10.7	Riparazioni di sponde e argini e rimozione degli ingombri: la disciplina giuridica di cui agli artt. 915-917 c.c.	» »	154
Capit	tolo $11\colon$ La giurisdizione e la competenza nell'ambito delle controversie nei rapporti di vicinato		
11.1	Premessa	»	157
11.2	La giurisdizione	»	157
	La competenza	»	159
	senziali della riforma di cui al D.Lgs. 116/2017 e differimento dell'entrata in vigore	»	161
	FORMULARIO		
Form	nula n. 1: Riduzione in pristino e risarcimento del danno in caso		
	violazione delle distanze legali	»	165
Form	nula n. 2: Azione di manutenzione per la riduzione in pristino	»	167
su	nula n. 3 : Eliminazione di opere che hanno determinato la chiura di luci (trasformazione del terrazzo in unità abitativa; realizzazione		150
ne	e di una grondaia esterna)	»	170

Formula n. 4: Denuncia di nuova opera (costruzione di veranda e tutela della vista panoramica)	Pag	. 173
Formula n. 5: Denuncia di danno temuto (pericolo di crollo del tetto e delle murature del fabbricato)	»	174
Raccolta di massime giurisprudenziali	»	179
Appendice normativa	»	229
Bibliografia	»	239



Il diritto di proprietà: principi generali e tutela giurisdizionale

SOMMARIO

1.1 Introduzione. - 1.2 Natura giuridica e contenuto del diritto di proprietà. - 1.3 I caratteri del diritto di proprietà. - 1.4 La tutela della proprietà in generale. - 1.5 L'azione di rivendicazione: art. 948 c.c. - 1.6 L'azione negatoria: art. 949 c.c. - 1.7 L'azione di regolamento di confini: art. 950 c.c. - 1.8 L'azione per apposizione di termini: art. 951 c.c. - 1.9 L'azione di reintegrazione: art. 1168 c.c. - 1.10 L'azione di manutenzione: art. 1170 c.c. - 1.11 Le azioni di nunciazione: caratteri generali. - 1.12 Segue: La denuncia di nuova opera *ex* art. 1171 c.c. - 1.13 Segue: La denuncia di danno temuto *ex* art. 1172 c.c.

1.1 Introduzione

Per poter esaminare le problematiche relative ai **rapporti di vicinato**, non solo da un punto di vista teorico, ma soprattutto da un punto di vista pratico, atteso il sempre crescente *contenzioso* in materia, è opportuna una breve premessa sulla *natura giuridica*, sul *contenuto* e sui *caratteri* del diritto di proprietà in generale.

1.2 Natura giuridica e contenuto del diritto di proprietà

L'art. 832 c.c. riconosce al proprietario il **diritto di godere** e **disporre** delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i *limiti* e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Il diritto di proprietà è un **diritto reale**: i diritti reali sono diritti soggettivi che assicurano al titolare un **potere im- mediato sulla cosa** (consentono, cioè, al titolare la *diretta soddisfazione dell'interesse* attraverso la cosa, indipendentemente

dall'attività di altri soggetti) e impongono a chiunque l'obbligo di rispettarne l'esercizio.

Contenuto del diritto di proprietà Fra i diritti reali, il diritto di proprietà è quello caratterizzato dalla *più ampia sfera di facoltà* che l'ordinamento riconosce ai soggetti sulle cose. La dottrina chiarisce,

però, che non si tratta di una somma di diritti distinti tra loro e isolatamente considerati, ma di **sintesi di facoltà**, che vengono in rilievo quando sono *oggetto di contestazione*, trovando comunque il loro fondamento nel diritto di proprietà (1).

Il contenuto del diritto di proprietà, come visto, è desumibile dal cit. art. 832 c.c. Dunque, il **diritto di godere** consiste nel diritto del proprietario di decidere se (2), come e quando utilizzare la cosa, senza modificarne la destinazione assegnata dal legislatore e a seconda dello «statuto» assegnato al bene (3). È stato poi osservato che, in senso dinamico, il diritto di godere può intendersi come il diritto sui frutti del bene, che già nascono nella sfera del proprietario (4).

Il **diritto di disporre** consiste, invece, nel potere del proprietario di **compiere atti giuridici di disposizione** della cosa, cioè di porre in essere un'attività negoziale che incida sull'appartenenza del bene ad un soggetto. Ad esempio, il proprietario può alienare il suo bene o può costituire su di esso diritti reali a favore di altri soggetti (es. usufrutto).

... entro quali limiti il proprietario può esercitare il suo diritto? Come detto, però, il proprietario deve esercitare il suo diritto entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Ma quali sono questi li-

miti e questi obblighi?

Limite generale è quello costituito dal divieto neminem laedere: il proprietario, cioè, può esercitare liberamente il suo diritto, non cagionando, però, danni ad altri. In questo senso, ad esempio, l'art. 833 c.c., nel prevedere un limite di carattere generale alla facoltà di godimento del proprietario, vieta gli atti emulativi, gli atti cioè che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri (5); così come l'art. 844 c.c., come vedremo, detta i criteri per determinare la liceità delle immissioni. In un altro senso, come limite, rileva poi l'art. 834 c.c., che prevede l'espropriazione per pubblica utilità; l'art. 42, co. 2, Cost., in base al quale la legge determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà allo scopo di assicurarne la funzione so-

⁽¹⁾ TRABUCCHI.

⁽²⁾ Si ritiene che anche il «non uso» può essere considerato un legittimo modo di godimento del proprietario.

⁽³⁾ Si pensi al diverso regime che caratterizza un'area edificabile o un fondo agricolo.

⁽⁴⁾ TRABUCCHI.

⁽⁵⁾ Vedi capitolo n. 3.

ciale e di renderla accessibile a tutti. Ancora, si consideri quanto previsto dall'**art. 44 Cost.**, in base al quale la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata al fine di stabilire **equi rapporti sociali**.

1.3 I caratteri del diritto di proprietà

I caratteri del diritto di proprietà sono la *pienezza*, l'*elasticità*; l'*esclusività*, la *perpetuità*, l'*autonomia* e l'*indipendenza*: esaminiamoli singolarmente.

Come detto, l'art. 832 c.c. consente al proprietario di Pienezza godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. La pienezza consente al proprietario ogni utilizzazione lecita del bene; tuttavia, talvolta, ribadiamo, possono sussistere dei limiti al godimento o al potere di disporre, che comprimono la libertà del proprietario. Ad esempio, un limite al godimento può derivare da un atto di disposizione del privato (es. costituzione di un diritto reale di godimento sul bene) o anche, come visto, da disposizioni di legge dirette a tutelare finalità di ordine pubblico o a realizzare un contemperamento di interessi, in attuazione dell'art. 42 Cost. che, come detto poco fa, assegna alla proprietà una funzione sociale.

Per quanto riguarda l'esclusività, essa va intesa sia nel Esclusività senso che non è possibile che sulla stessa cosa esistano più diritti di proprietà (6), sia nel senso che il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento del bene. Applicazione specifica del carattere dell'esclusività è l'art. 841 c.c., a norma del quale il proprietario, in qualunque tempo, può chiudere il fondo, impedendo, quindi, agli estranei l'ingresso (7).

Altra caratteristica del diritto di proprietà è poi l'elasticità: Elasticità che significa? Sta a significare che, qualora siano previ-

⁽⁶⁾ Si tenga presente, infatti, che vi può essere una comproprietà per quota, ma il diritto di proprietà resta unico.

⁽⁷⁾ Si tenga, però, presente che sono previste delle ipotesi nelle quali il proprietario non può impedire l'accesso al fondo, ad esempio, a chi ha un diritto di servitù di passaggio o nei casi di cui all'art. 843 c.c. (Accesso al fondo) che, secondo parte della giurisprudenza, costituisce una limitazione legale al diritto di proprietà (Cass. civ. 3222/1982). L'articolo citato dispone, infatti, che: «Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.

Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale».

sti dei limiti, quando questi *vengono meno*, la proprietà **riacquista la sua pienezza originaria**.

... esempio pratico Prendiamo in considerazione, ad esempio, l'ipotesi in cui su un immobile di proprietà di Tizio sia stato costituito un diritto di usufrutto a favore di Caio. Della proprietà (cd. nuda proprietà) rimarrà titolare Tizio e il suo diritto di proprietà rimarrà integro; quando, però, il diritto di usufrutto a favore di Caio si estinguerà, la proprietà riacquisterà la sua ampiezza originaria.

Perpetuità Il diritto di proprietà è poi perpetuo, nel senso che non esistono limiti temporali. In realtà, in dottrina si discute sull'ammissibilità di una proprietà temporanea, quando l'alienazione di un diritto sia sottoposta ad un termine iniziale o finale. Secondo un primo orientamento (8), ciò non è possibile; secondo altra parte della dottrina (9), invece, nel nostro ordinamento esisterebbero ipotesi di proprietà temporanea previste dalla legge (10).

Autonomia ed indipendenza Per quanto riguarda, infine, il carattere dell'autonomia e dell'indipendenza, occorre considerare che, a differenza dei diritti reali limitati che gravano sul diritto di proprietà (che ne costituisce, pertanto, il presupposto), quest'ultimo non presuppone l'esistenza di un parallelo diritto altrui di portata maggiore.

1.4 La tutela della proprietà in generale

1.4.1 Principi generali

Le caratteristiche del diritto di proprietà si riflettono sulle azioni che il titolare del diritto di proprietà può esercitare a **tutela del proprio diritto**.

Azioni a difesa della proprietà Chiariamo, in primo luogo, che le azioni a difesa del diritto di proprietà sono disciplinate dagli artt. 948-951 c.c.

Tali azioni sono dette «petitorie» in quanto sono dirette ad **affermare la titolarità** del diritto di proprietà **contro chiunque ponga in essere atti diretti a contestarne la titolarità** ovvero **atti che incidono sul contenuto del diritto** medesimo (si pensi al caso in cui un soggetto vanti diritti reali — es. usufrutto — sul bene di proprietà di un altro soggetto.

⁽⁸⁾ DE MARTINO.

⁽⁹⁾ TRABUCCHI, GAZZONI,

⁽¹⁰⁾ Ad esempio, proprietà superficiaria a tempo determinato (art. 953 c.c.); legato a termine finale (art. 637 c.c.).

Le azioni a difesa della proprietà si differenziano dalle azioni a difesa del possesso (azione di reitegrazione e azione di manutenzione ex artt. 1168-1170 c.c.).

... differenza dalle azioni possessorie

Il possesso, infatti, è tutelato dall'ordinamento giuridico indipendentemente dal titolo in base al quale il possessore "possiede". Pertanto, **il proprietario, per difendere in via immediata il proprio diritto**, come vedremo, **può agire anche in via possessoria**, ma si tratta di una *tutela precaria e temporanea*, in quanto trova un limite naturale nell'affermazione da parte di altri del diritto di proprietà.

Oltre che con le azioni a difesa della proprietà ex artt. Azioni di nunciazione 948-951 c.c. e con le azioni possessorie, il proprieta-

rio può difendersi anche con le azioni di nunciazione — la denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.) e la denuncia di danno temuto (art. 1172 c.c.) — che, a breve, esamineremo.

Tali azioni hanno **natura cautelare**, in quanto tendono alla *conservazione* di una situazione di fatto, mirando a prevenire un danno o un pregiudizio che può derivare da una nuova opera o da una cosa altrui.

Si tenga presente, però, che esse sono previste a tutela non solo del proprietario, ma anche del titolare di un diritto reale di godimento e del possessore a qualsiasi titolo; dalla tutela è, invece, escluso il detentore.

1.4.2 Violazione delle distanze legali: rinvio

Anticipando concetti che in seguito saranno approfonditi, si pensi al caso in cui non siano state rispettate le distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c.

Il proprietario danneggiato, ex art. 872, co. 2, c.c., oltre al risarcimento del danno, potrà chiedere la **riduzione in pristino**, cioè l'eliminazione fisica del manufatto costruito a distanza non legale o l'arretramento dello stesso alla distanza legale. Per fare questo, potrà agire in via petitoria, con un'azione che la giurisprudenza inquadra nello "schema" dell'azione negatoria ex art. 949 c.c., oppure, secondo altro orientamento, in via possessoria, con l'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. Qual è la differenza? Se il proprietario agisce in via possessoria, otterrà l'indubbio vantaggio di una tutela immediata, che gli consentirà di "bloccare" la molestia (immediata eliminazione o arretramento del manufatto), ma, come detto, è una tutela temporanea. Se agisce, invece, in via petitoria, con l'azione ex art. 949 c.c., gli è assicurata una **tutela definitiva**, in quanto tale azione è diretta a far accertare l'inesistenza di diritti reali affermati da altri, oltre che a far cessare eventuali turbative o molestie.

1.5 L'azione di rivendicazione: art. 948 c.c.

1.5.1 Finalità e presupposti

L'art. 948 c.c., al primo comma, stabilisce che il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso, il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

Finalità dell'azione Con tale azione, il proprietario mira a far accertare la titolarità del diritto di proprietà sul bene e a otte-

nere la condanna alla restituzione della cosa da altri illegittimamente posseduta o detenuta.

Con l'azione di rivendicazione, il proprietario può far valere il suo diritto nei confronti di chiunque abbia violato il dovere generico di astensione, che impone a chiunque di astenersi da comportamenti che possano interferire con l'esercizio dell'altrui diritto di proprietà (o di altro diritto reale).

Ovviamente, poiché con l'azione in esame il proprietario **Presupposti** intende ottenere la restituzione della cosa, presupposto dell'azione è che il proprietario non ne abbia la materiale disponibilità.

1.5.2 Natura giuridica e imprescrittibilità

L'azione di rivendicazione, in quanto tende a far ottenere al proprietario il bene indebitamente posseduto da altri, è un'azione di condanna.

Accertamento della proprietà come presupposto della condanna

L'accertamento della proprietà costituisce, dunque, soltanto il presupposto della condanna al rilascio del bene. Per pronunciare la condanna, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa.

L'azione di rivendicazione è imprescrittibile (ossia, può essere esercitata senza limiti di tempo), in quanto è imprescrittibile il diritto di proprietà di cui si chiede la tutela.

1.5.3 Legittimazione attiva e passiva

L'azione può essere esercitata:

— dal lato attivo (legittimazione attiva), da **chi afferma di essere proprie**tario della cosa rivendicata:

— dal lato passivo (legittimazione passiva), nei confronti del possessore e del detentore della cosa rivendicata. Infatti, stante la caratteristica dei diritti reali consistente nel cd. ius sequelae (diritto di seguito), che consente al proprietario di inseguire il bene presso chiunque lo possiede, legittimato passivo dell'azione può essere solo chi ha la possibilità di restituire il bene (facultas restituendi), ovvero chi ne ha la materiale disponibilità, anche se non è colui che ha sottratto il bene al proprietario e anche se è un mero detentore del bene. In ogni caso, occorre che il possessore o il detentore non abbiano la disponibilità materiale della cosa in virtù di un rapporto giuridico (ad es., contratto) con il proprietario.

Una volta proposta l'azione nei confronti dell'attuale possessore o detentore del bene, qualora questi si liberi del bene, **il processo continuerà nei suoi confronti** e,

Che succede se il possessore/ convenuto si libera del bene?

in caso di accoglimento della domanda, egli **sarà tenuto a recuperare il bene a proprie spese** o, qualora ciò non sia possibile, a pagare al proprietario l'equivalente in denaro, oltre al risarcimento del danno.

1.5.4 La probatio diabolica

Chi agisce con l'azione in esame deve provare con ogni mezzo di essere proprietario, non potendosi limitare a contestare la posizione del convenuto. In particolare, è necessaria la prova di aver acquistato la proprietà a titolo originario; se poi l'acquisto è avvenuto a titolo derivativo, l'attore dovrà provare la legittimità di tutti i precedenti acquisti a titolo derivativo, fino a giungere a un acquisto a titolo originario. Trattasi, dunque, di una prova molto difficile, tant'è che, tradizionalmente, viene definita «diabolica».

Pertanto, se il bene rivendicato è un **bene immobile**, chi agisce in rivendica può unire il suo possesso a quello del suo dante causa, dimostrando, cioè, che il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad acquistarlo per usucapione.

Se, invece, il bene rivendicato è **mobile**, la legge agevola chi afferma di essere proprietario della cosa, poiché è sufficiente che egli dimostri di aver acquistato il possesso in buona fede in base a un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (possesso vale titolo).

1.5.5 Differenza dall'azione di accertamento della proprietà

Pur non essendo espressamente previsto dal legislatore, deve ritenersi che il proprietario possa anche esercitare una semplice **azione di accertamento** della proprietà, per far accertare dal giudice il suo diritto senza chiedere la condanna alla restituzione del bene.

A differenza dell'azione di rivendicazione, con l'azione di accertamento, il proprietario non recupera il bene, ma rimuove una situazione di incertezza in ordine alla titolarità del diritto.

Non necessità della *probatio* diabolica nell'azione di accertamento della proprietà Inoltre, a differenza di chi agisce con l'azione di rivendicazione, chi propone un'azione di accertamento della proprietà di un bene non ha l'onere della *probatio* diabolica sopra indicata, ma **deve solamente allegare e pro**-

vare il titolo del proprio acquisto, poiché tale azione non mira alla modifica di uno stato di fatto (restituzione del bene), ma all'eliminazione di uno stato di incertezza relativo alla legittimità del potere di fatto sulla cosa, di cui l'attore è già investito (11).

1.5.6 Differenza dall'azione di restituzione

L'azione di rivendicazione deve essere tenuta distinta anche dall'azione volta a ottenere la **restituzione dell'immobile da un soggetto che lo occupa senza titolo**.

Le due azioni, sebbene tendano al *medesimo risultato pratico* — cioè far recuperare al proprietario il possesso della cosa — hanno natura e presupposti diversi:

- con l'azione di rivendicazione, l'attore afferma di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque ne disponga per ottenerne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà;
- 2) con l'azione di restituzione, l'attore non mira a ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà, ma la riconsegna del bene e, quindi, può limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna in base a un titolo idoneo e il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (12).

⁽¹¹⁾ Cass. civ. 7777/2005.

⁽¹²⁾ Cass. civ. 13605/2000.

1.6 L'azione negatoria: art. 949 c.c.

1.6.1 Finalità e natura giuridica

L'azione negatoria (detta anche actio negatoria servitutis in quanto deriva dall'originaria negatoria servitutis, con la quale il proprietario mirava a far accertare l'inesistenza di diritti di servitù vantati da terzi sul suo fondo) è prevista dall'art. 949 c.c. ed è un'azione di accertamento negativo con la quale il proprietario può:

- a) far dichiarare l'inesistenza dei diritti reali affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne un pregiudizio (comma 1). L'esercizio dell'azione è subordinato, perciò, all'effettiva esistenza di un pericolo di pregiudizio per il proprietario;
- b) far cessare eventuali turbative o molestie, oltre alla condanna al risarcimento del danno (comma 2).

Nel primo caso, il fine dell'azione negatoria è quello di contestare qualsiasi diritto, affermato dal terzo sulla cosa. Nel secondo caso, il proprietario intende far cessare la situazione antigiuridica posta in essere dal terzo e ottenere, così, la libertà del fondo. Ne deriva che l'azione in esame, oltre ad avere una funzione di accertamento, può assolvere una funzione inibitoria e di condanna, consentendo al proprietario di realizzare l'interesse che caratterizza il diritto di proprietà, ossia il godimento pieno del bene e il rapporto di assolutezza della cosa.

Dunque, ha sottolineato la Cassazione, a Sezioni Unite (sent. 477/2017), a differenza dell'azione di rivendica, nella quale, come visto, il proprietario della cosa non ne ha il possesso, con l'azione negatoria, l'attore si propone come proprietario e possessore, chiedendo il riconoscime

Cass. civ., Sez. Un., 472/2017: differenza dall'azione di rivendicazione

come proprietario e possessore, chiedendo il riconoscimento della **libertà** contro qualsiasi pretesa di terzi.

1.6.2 Legittimazione attiva e legittimazione passiva

L'azione può essere esercitata:

- 1) dal **proprietario** del bene sul quale i terzi affermano l'esistenza di diritti;
- 2) dall'**enfiteuta**, il quale gode di poteri talmente ampi sul bene da poter essere assimilato, sotto questo profilo, al proprietario;
- 3) dall'**usufruttuario** (art. 1012, co. 2, c.c.), il quale deve chiamare in giudizio anche il proprietario poiché la decisione è destinata a incidere direttamente sul contenuto e sulla portata del diritto di proprietà;
- 4) dal titolare di un diritto d'uso sul bene.

Essa non può, invece, esercitarla dal possessore e dal detentore.

Dal lato passivo, l'azione può essere esercitata nei confronti di chiunque affermi la titolarità di un diritto reale sul bene altrui o che realizzi condotte incompatibili con la pienezza e l'esclusività di tale diritto.

1.6.3 Onere della prova

In base al principio di cui all'art. 832 c.c., per cui la proprietà si presume libera da pesi, nell'azione negatoria l'onere della prova **incombe sul convenuto**, il quale deve dimostrare l'esistenza di quei diritti che egli afferma di vantare. Il proprietario, a sua volta, deve fornire la prova del suo diritto di proprietà. Tuttavia, l'**onere probatorio** è **più attenuato** rispetto all'azione di rivendica, perché non si tratta di accertare se l'attore è titolare della proprietà del fondo ma se tale diritto è libero da pesi o da servitù. Ciò comporta che chi agisce con l'azione negatoria non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo **sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, mentre sul convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività (13).**

1.7 L'azione di regolamento di confini: art. 950 c.c.

Ai sensi dell'art. 950 c.c., quando il **confine** tra due fondi è **incerto**, ciascuno dei proprietari può *chiedere che venga stabilito dal giudice*.

Ogni mezzo di prova è ammesso (testimonianza, consulenza tecnica, ispezione dei luoghi, confessione etc.).

In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle **mappe catastali**.

1.7.1 Presupposti e oggetto: distinzione dall'azione di rivendicazione

L'azione di regolamento di confini presuppone l'incertezza dei confini tra due fondi: tale incertezza può derivare sia dalla mancanza di qualsiasi limite (incertezza oggettiva) sia dalla contestazione del confine esistente (incertezza soggettiva), purché la contestazione non investa i titoli di acquisto della proprietà.

Oggetto

L'azione in esame, infatti, ha soltanto la funzione di **in- dividuare l'estensione materiale dei fondi limitro- fi**, ma non la loro titolarità come nell'azione di rivendicazione: in altri ter-

⁽¹³⁾ Cass. civ. 24028/2004.

Formula n. 1

Riduzione in pristino e risarcimento del danno in caso di violazione delle distanze legali

TRIBUNALE DI

ATTO DI CITAZIONE

Il sig.	, residente in	, via	, n	, c.f,	elettiva-
	domiciliato in, via,				
c.f	fax, il quale	lo rappres	enta e difen	de in virtù di	procuro
a marg	gine del presente atto, esp	one quanto	segue.		-

PREMESSA

- 2) Anche l'appartamento di proprietà della sig.ra ha una terrazza a livello sulla quale è stata edificata un'opera di circa mq, avente come soffitto una copertura a livello del piano di calpestio del terrazzo dell'attore. A nulla è valsa la richiesta di ripristino inoltrata alla sig.ra con nota del
- 3) L'opera de qua è lesiva del diritto di proprietà del sig. In particolare, l'opera è stata costruita in violazione degli artt. 872 ss. c.c. e, in particolare, dell'art. 907, co. 3, c.c., secondo cui è consentita la costruzione appoggiata al muro su cui sono le vedute purché questa si arresti tre metri sotto la soglia della veduta. La costruzione deturpa in modo intollerabile l'estetica dell'immobile e la veduta che il sig. poteva godere dalla sua terrazza a livello fino a quando non è stata edificata la costruzione per cui è causa.

Tanto premesso il sig., rappresentato e difeso come in atti

Formulario					

CITA

la sig.ra, residente in, via	GIIIA
Voglia il tribunale adito, contrariis reiectis, condannare la convenuta alla demolizione del manufatto edificato in violazione degli artt. 872 ss. c.c. e, in particolare, dell'art. 907, co. 3, c.c. e al risarcimento del danno per la somma di euro o per la somma diversa, anche minore, ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi. Ai fini istruttori chiede esperirsi C.T.U. nonché prova testimoniale sulle seguenti circostanze e per i testi a fianco di ciascuna indicati: 1)	comparire davanti al tribunale di all'udienza del, ore di rito giudice designato ai sensi dell'art. 168bis c.p.c., con l'invito a costituirsi ne termine di 20 giorni prima ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ovvero di 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cu
molizione del manufatto edificato in violazione degli artt. 872 ss. c.c. e, in particolare, dell'art. 907, co. 3, c.c. e al risarcimento del danno per la somma di euro o per la somma diversa, anche minore, ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi. Ai fini istruttori chiede esperirsi C.T.U. nonché prova testimoniale sulle seguenti circostanze e per i testi a fianco di ciascuna indicati: 1)	CONCLUSIONI
······································	molizione del manufatto edificato in violazione degli artt. 872 ss. c.c. e, in particolare, dell'art. 907, co. 3, c.c. e al risarcimento del danno per la somma di euro o per la somma diversa, anche minore, ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi. Ai fini istruttori chiede esperirsi C.T.U. nonché prova testimoniale sulle seguenti circostanze e per i testi a fianco di ciascuna indicati: 1)